

**CAPITOLATO SPECIALE PER APPALTO LAVORI RAFFINERIA/DEPOSITI/SITI  
DELLA COMMITTENTE**

Il presente Capitolato disciplina gli appalti di lavori di costruzione, manutenzione o di qualsiasi altro genere da eseguirsi per conto della società Committente da parte della ditta all'uopo incaricata e denominata Appaltatore.

**ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

(Vedi articolo 2 "Oggetto e Garanzie" delle Condizioni generali di esecuzione Lavori e/o Prestazioni di Servizi)

**ART. 2 - PROGETTAZIONE, DISEGNI DI MASSIMA DELLE OPERE**

Con l'accettazione dell'ordine l'Appaltatore approva le specifiche tecniche e i progetti forniti dalla Committente nonché eventuali brevetti che abbia ritenuto necessario o opportuno adottare nell'espletamento del proprio incarico e si impegna a manlevare la Committente stessa da ogni onere e/o responsabilità che dovessero derivare dall'esecuzione delle opere oggetto d'Ordine.

Qualora le opere da eseguire fossero illustrate su disegni di massima con il solo scopo di indicare la sistemazione generale, la disposizione ed ampiezza delle opere, la progettazione esecutiva delle opere sarà a carico dell'Appaltatore e dovrà essere sottoposta alla preventiva approvazione della Committente.

La Committente richiede il completo adempimento da parte dei progettisti degli obblighi in materia di sicurezza e di salute anche nella fase delle scelte progettuali e tecniche e la scelta delle macchine, nonché di dispositivi di protezione ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla legislazione vigente. In ogni caso l'approvazione dei disegni esecutivi da parte della Committente non manleverà in alcun modo l'Appaltatore delle sue responsabilità qualora la progettazione e/o relativa esecuzione delle opere previste nell'Ordine dovessero risultare difettose o comunque imperfette.

### **ART. 3 - COORDINAMENTO E CONTROLLO DELL'APPALTO. FIGURA E COMPITI DEL RESPONSABILE TECNICO E DEL DIRETTORE DEI LAVORI E CAPO CANTIERE**

I lavori oggetto del presente capitolato faranno parte di una realizzazione o progetto il cui coordinamento e controllo saranno assunti dalla Committente a mezzo di un proprio incaricato (Responsabile tecnico).

L'Appaltatore dovrà nominare un suo Rappresentante che dovrà essere comunicato per iscritto alla Committente prima dell'inizio dei lavori.

Tutte le attività **dovranno essere eseguite nel pieno rispetto** di quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., **così come dettagliatamente indicato nelle Condizioni Generali di Esecuzione Lavori e/o Prestazione di Servizi.**

In particolare l'Appaltatore, quale datore di lavoro, **in caso di esecuzione di lavori o prestazioni di servizi le cui attività rientrano tra quelle di cui al Titolo IV del precitato decreto legislativo**, dovrà predisporre il piano operativo di sicurezza come definito dall'art. 89, comma 1, lettera h del citato decreto legislativo e trasmetterlo alla Committente, al Responsabile dei Lavori ed ai Coordinatori per la Sicurezza, nonché fornire alla Committente tutta la documentazione e le informazioni necessarie ai Coordinatori per la sicurezza per eseguire la notifica preliminare di cui all'art. 99 del D. Lgs. 81/2008, per predisporre il Piano di sicurezza e coordinamento ed il fascicolo di cui all'art. 91 del medesimo decreto.

Il Responsabile tecnico potrà essere coadiuvato da personale della Committente operante in determinate aree di singola competenza. Resta inteso che la Committente si riserva la facoltà di delegare i sopra citati compiti di coordinamento e controllo dell'appalto, anche a tecnici non facenti parte del proprio personale, purchè incaricati per iscritto. Il Responsabile tecnico ha l'incarico di controllare, in nome e per conto e nell'esclusivo interesse della Committente, il perfetto e regolare

adempimento da parte dell'Appaltatore di tutte le prescrizioni contrattuali. In particolare e salvo quanto specificato oltre, ha il compito:

- a) di controllare che l'appalto sia eseguito secondo i tempi di lavoro ed i programmi concordati tra Committente e Appaltatore;
- b) di controllare nell'esecuzione delle opere la piena rispondenza del materiale di uso e consumo a quanto stabilito dall'ordine di lavori;
- c) di accettare o rifiutare i lavori, anche se eseguiti sotto il suo coordinamento e controllo, ove gli stessi, a suo insindacabile giudizio non risultassero realizzati a norma di ordine lavori, o comunque non fossero rispondenti alle buone regole della tecnica e dell'arte;
- d) di attuare per conto della Committente gli obblighi verso l'Appaltatore **ex lege** previsti ed in particolare:
  - fornire all'Appaltatore informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla attività della Committente;
  - cooperare con l'Appaltatore all'attuazione delle misure di prevenzione e di protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto, nel rispetto delle reciproche autonomie;
  - coordinare con l'Appaltatore gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva;
  - promuovere il coordinamento di cui al punto precedente. Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell'attività dell'Appaltatore.

Resta inteso che nell'espletamento dei suoi compiti, il Responsabile Tecnico non assumerà responsabilità alcuna, sia nei confronti dell'Appaltatore, sia di

qualsiasi terzo, per ogni evento o danno che potesse eventualmente verificarsi nel corso o comunque in occasione o in conseguenza dell'esecuzione dei lavori.

Resta altresì inteso che per l'espletamento dei sopra citati compiti, il Responsabile Tecnico avrà diritto all'accesso in qualsiasi momento e circostanza agli uffici del cantiere, alle baracche e magazzini dell'Appaltatore e all'area di lavoro, per effettuare tutti quei controlli che, a suo giudizio, si ritenessero necessari.

In particolare restano del tutto escluse dai compiti di Responsabile Tecnico, tutte le incombenze relative alla gestione del cantiere, alla sorveglianza della mano d'opera e della materiale esecuzione, manutenzione e funzionamento delle opere provvisorie, e dei mezzi d'opera di qualunque genere, incombenze tutte che sono e devono rimanere di esclusiva competenza e responsabilità dell'Appaltatore e del suo personale dipendente, ivi compreso **il Capo Cantiere di cui appresso**. E' obbligo dell'Appaltatore nominare a sua cura e spese una persona professionalmente qualificata, responsabile dell'organizzazione e conduzione del Cantiere ed in genere dei lavori. Detta persona sarà in appresso denominata Capo Cantiere. Allo stesso pertanto competeranno tutti i doveri, incombenze e responsabilità relative alla buona conduzione del Cantiere e, in genere, alla perfetta realizzazione dei lavori appaltati, ferma restando la responsabilità dell'Appaltatore nei confronti della Committente. Il Capo Cantiere, pertanto, prenderà decisioni o assumerà responsabilità in nome e per conto dell'Appaltatore e le istruzioni a lui impartite da parte della Committente e/o del Responsabile Tecnico devono essere considerate come direttamente date dall'Appaltatore.

L'Appaltatore avrà l'obbligo di mettere a disposizione del Capo Cantiere una copia del presente Capitolato, del Regolamento Generale di ingresso nei luoghi di appalto, dei Capitolati Tecnico e Particolare e di ogni altro documento e/o

disegno allegato all'Ordine di Lavori. Tale persona dovrà essere gradita dalla Committente ed il suo nominativo sarà notificato per iscritto, prima dell'inizio dei lavori, alla Committente, la quale, comunque, nel corso dell'esecuzione dei lavori avrà il diritto di ottenere, dietro sua semplice richiesta, la sostituzione con altro nominativo, fermo quanto stabilito in prosieguo all'articolo 5.

In particolare il Capo Cantiere avrà l'obbligo di osservare e far osservare, sotto la loro propria esclusiva responsabilità, nonché dell'Appaltatore, tutte le norme di prevenzione antinfortunistica, di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché di protezione dell'ambiente, stabilite dalla Legge, nonché del Regolamento Generale di Ingresso e Comportamento e di ogni altra norma (regolamenti di sicurezza, antinquinamento ed igiene del lavoro, norme di servizio interne, regolamenti anti-incendio, ecc.) vigenti, richiamati in Ordine e, in genere, di tutti i provvedimenti, le misure e le cautele atte a garantire, in ogni caso, l'incolumità del personale e di qualsiasi terzo e ad evitare danni di ogni specie, sia alle persone che alle cose che all'ambiente.

Inoltre, il Capo Cantiere avrà l'obbligo di osservare e far osservare tutte le norme di prevenzione e di tutela per la salute e la sicurezza dei lavoratori, rese necessarie dallo specifico oggetto dell'appalto, e che dovranno dallo stesso essere preventivamente individuate e, se necessario, comunicate per iscritto alla Committente.

#### **ART. 4 - ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE**

Il Capo Responsabile del Cantiere è il Capo Cantiere nominato dall'Appaltatore. Egli dovrà essere sempre presente in Cantiere durante l'esecuzione dei lavori. In caso di assenza o di impedimento del Capo Cantiere sarà cura dell'Appaltatore provvedere alla sua sostituzione in via definitiva, provvisoria o temporanea con altra persona di adeguate capacità tecniche, e di gradimento della Committente; in tal caso anche il nominativo di quest'ultimo dovrà essere preventivamente

notificato per iscritto alla Committente. L'Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla installazione del proprio Cantiere di lavoro, delle baracche per uffici, dei capannoni per la sua officina, dei baraccamenti per il ricovero del personale, secondo le vigenti disposizioni per ciò che riguarda spogliatoi e luoghi di refezione e quant'altro necessario a prevenire infortuni sul lavoro e garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, nonché la salvaguardia dell'ambiente. L'Appaltatore, prima di iniziare il lavoro dovrà ottenere la preventiva autorizzazione del Responsabile Tecnico. Le eventuali modifiche richieste dalla Committente, anche durante il corso dei lavori, dovranno essere immediatamente apportate dall'Appaltatore, a sua cura e spese.

Il Cantiere dovrà essere organizzato in modo da non generare intralci od interferenze con altro lavoro eventualmente in corso nell'area interessata.

Qualora il Cantiere sia installato entro la cinta di Raffineria , del Deposito e di altri siti della Committente, nessun operaio o dipendente dell'Appaltatore potrà pernottare in Cantiere.

L'Appaltatore dovrà segnalare al Responsabile Tecnico l'area in cui il suo personale accenderà fuochi, o comunque eseguirà lavori che possano costituire un pericolo per persone e cose, nei casi e secondo le modalità previste dal regolamento Generale di Ingresso e Comportamento allegato in Ordine. In ogni caso devono essere preventivamente autorizzati sia i fuochi che i lavori di cui sopra.

I mezzi di trasporto e di lavoro impiegati dall'Appaltatore dovranno inoltre essere muniti di tutti i dispositivi di sicurezza prescritti dalla Committente.

L'Appaltatore è responsabile del servizio di custodia del proprio Cantiere, della sorveglianza e del buono stato sia dei lavori, sia dei materiali ed apparecchiature appartenenti alla Committente eventualmente a lui affidati per il montaggio o per qualsiasi altra ragione. Le riparazioni dei danni di qualsiasi natura arrecati a

questo materiale ed alle apparecchiature, per qualsiasi motivo, sono a carico dell'Appaltatore. La Committente non assume nessuna responsabilità per furti, distruzioni, o danni materiali alle attrezzature appartenenti all'Appaltatore o poste sotto la sua sorveglianza.

L'Appaltatore è tenuto, per tutta la durata dei lavori, a provvedere giornalmente e, comunque in ogni momento, dietro semplice richiesta, anche verbale, del Responsabile Tecnico e/o della Committente, alla pulizia del proprio Cantiere e delle aree di lavoro, nonché allo sgombero delle vie di accesso e delle strade adiacenti, da materiali, rottami, macchine e apparecchiature.

Nessun deposito di materiale o apparecchiature può essere costituito in area della Committente, a carattere temporaneo o permanente oltre i limiti dell'area messa a disposizione.

L'Appaltatore dovrà inoltre provvedere a sue spese al carico, scarico e trasporto di tutti gli sfridi dei materiali nel luogo che sarà indicato dal Responsabile Tecnico.

Ad ultimazione dei lavori, od in caso di risoluzione dell'appalto per un motivo qualsiasi, l'Appaltatore dovrà provvedere, a proprie spese, al ripristino dell'area del suo Cantiere e delle vie di accesso, a smontare tutte le installazioni provvisorie, a consegnare nei magazzini e/o depositi designati dal Responsabile Tecnico, tutte le apparecchiature e tutti i materiali in eccesso a lui affidati ed infine a rimuovere le apparecchiature ed i materiali di sua proprietà.

#### **ART. 5 - PERSONALE DELL'APPALTATORE**

Il reclutamento di tutto il personale dovrà essere effettuato a cura e spese dell'Appaltatore al quale farà carico ogni onere sociale ed assicurativo.

L'Appaltatore si impegna a fornire personale in entità e di capacità adeguate, sia a livello direzionale/organizzativo che a livello esecutivo e comunque in numero e professionalità necessarie e sufficienti a soddisfare le specifiche esigenze del

lavoro secondo il giudizio della Committente e/o Responsabile Tecnico, garantendo comunque termini di consegna contrattualmente previsti, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, igiene del lavoro, protezione dell'ambiente e dei vincoli posti dal C.C.N.L. di categoria e dalle leggi sul lavoro subordinato.

L'Appaltatore si impegna a fornire alla Committente l'autocertificazione dell'idoneità tecnica professionale come da modulo che sarà fornito da quest'ultima, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 1, lettera 1, D. Lgs. 81/08.

Inoltre l'Appaltatore, se richiesto dalla Committente, si impegna a fornire personale che abbia provata e documentata esperienza lavorativa di almeno 1 anno nel settore petrolchimico.

Per i lavori che si svolgono nell'ambito della Raffineria, dei Depositi o di altri siti della Committente, il personale dell'Appaltatore dovrà sottostare al citato Regolamento Generale di Ingresso e Comportamento, ai regolamenti ed alle norme di sicurezza, e a tutte le norme interne in obbligo in tali luoghi, nonché a qualsiasi disposizione e suggerimento eventualmente comunicati dal Responsabile Tecnico all'Appaltatore. Resta confermato comunque che, così come stabilito al sopra citato articolo 4, al Responsabile Tecnico non potrà essere mosso alcun addebito di responsabilità, né da parte dell'Appaltatore né da parte di qualsiasi Terzo, per ogni evento o danno che potesse verificarsi nel corso dell'esecuzione dell'appalto. Il Responsabile Tecnico potrà inoltre vietare l'accesso e chiedere l'immediato allontanamento dal Cantiere del personale che non rispetta i sopra citati regolamenti interni o norme di sicurezza o che ad insindacabile giudizio dello stesso Responsabile Tecnico, non offra adeguate garanzie per una perfetta esecuzione dei lavori.

Accertato il mancato adempimento di norme atte alla prevenzione della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché della tutela dell'ambiente, la Committente,



previa contestazione scritta, avrà il diritto di irrogare all'Appaltatore sanzioni pecuniarie, nonché nelle ipotesi – a suo insindacabile giudizio – ritenute più gravi, di risolvere il contratto di appalto e richiedere all'Appaltatore il risarcimento di tutti i danni subiti.

Inoltre, in caso di violazione delle norme vigenti in materia di tutela dei lavoratori nonché delle prescrizioni contenute nei contratti collettivi ed accordi integrativi in materia di assicurazioni sociali, comunque accertata ovvero su denuncia dell'Ispettorato del lavoro competente per territorio, la Committente procederà a trattenere, sugli importi ancora da corrispondere e/o sulla fidejussione se rilasciata dall'Appaltatore, una somma pari a quella oggetto di inadempimento, da restituire quando l'Appaltatore avrà fornito la prova dell'avvenuta regolarizzazione dei propri obblighi in materia assicurativa.

#### **ART. 6 - PERMESSI, CONSEGNA INIZIALE E TRACCIAMENTO LAVORI**

La data iniziale di consegna dei lavori da parte della Committente all'Appaltatore sarà concertata di comune accordo tra le parti e risulterà da una comunicazione della Committente all'Appaltatore, il quale risponderà, confermando per iscritto tale data, dalla quale decorrerà il termine utile, contrattualmente previsto, per il compimento delle opere.

La Committente definirà sul terreno un caposaldo ed un allineamento che saranno presi come riferimento per i tracciamenti e rilevamenti richiesti dallo svolgimento dei lavori.

Immediatamente dopo la data di inizio dei lavori l'Appaltatore predisporrà a sua cura e spese il personale e le attrezzature necessarie per eseguire i rilievi preliminari, la definizione di detti caposaldi e tracciamenti occorrenti per la perfetta esecuzione del lavoro. Dette prestazioni saranno a totale carico dell'Appaltatore e gli oneri relativi si intendono inclusi nei prezzi riportati nell'ordinazione.

L'Appaltatore dovrà ottenere tutti i permessi ed autorizzazioni necessari per l'esecuzione dei lavori, nonché provvedere alle pratiche necessarie per l'ottenimento della eventuale esenzione delle imposte che dovessero gravare sui materiali usati per l'esecuzione dell'opera.

Inoltre, in caso di sospensione o comunque ritardo dei lavori o dei collaudi per cause esterne non imputabili all'Appaltatore, quest'ultimo invierà alla Committente, con le modalità e nelle forme di cui al seguente **art. 10**, comunicazione di sospensione lavori, nella quale saranno indicate le cause di sospensione e la durata. Qualora tale durata non sia nota, la data di ripresa dei lavori sarà oggetto di una successiva comunicazione dell'Appaltatore.

I periodi intercorrenti fra le due comunicazioni non verranno considerati ai fini della durata complessiva dei lavori, e di conseguenza anche ai fini di cui al seguente art. 13.

L'Appaltatore, prima dell'inizio, ha l'obbligo di predisporre il piano di attuazione delle misure per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e di protezione dell'ambiente

Il piano dovrà comprendere la individuazione, valutazione e controllo dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, connessi alle attività oggetto dell'appalto.

In particolare si dovranno specificare:

- tutte le misure per la prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- tutte le misure per la protezione dei lavoratori e dell'ambiente.

I piani di sicurezza dovranno essere consegnati per conoscenza alla Committente prima dell'inizio dei lavori.

## **ART. 7 - TERMINE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI, PROGRAMMA DEI LAVORI, NOTIFICHE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Per ciascun lavoro saranno contrattualmente fissati i termini entro cui il lavoro dovrà essere ultimato dall'Appaltatore. Qualora, ad insindacabile giudizio della Committente e/o del Responsabile Tecnico, il lavoro non fosse eseguito a regola d'arte, o non fosse conforme ai disegni o alle specificazioni teoriche, la Committente e/o il Responsabile Tecnico si riservano di eccepirlo all'Appaltatore con lettera raccomandata.

Analogamente, qualora lo stato di avanzamento dei lavori non fosse tale da far apparire che i lavori stessi non possono essere ultimati entro i termini di durata contrattualmente previsti, la Committente e/o il Responsabile Tecnico si riservano di eccepirlo all'Appaltatore con lettera raccomandata.

Le notifiche di cui sopra fisseranno un termine ragionevolmente congruo entro il quale l'Appaltatore dovrà adempiere ai suoi obblighi. Allo scadere di questo termine, qualora l'Appaltatore non avesse adempiuto ai propri obblighi, la Committente potrà considerare automaticamente risolto il rapporto ed affidare il lavoro a terzi, tutto o in parte, oppure continuare direttamente l'esecuzione dei lavori. In entrambi i casi, fatte salve comunque tutte le ragioni inerenti gli eventuali danni che potessero derivare alla Committente dalla inadempienza totale e/o parziale dell'Appaltatore, e considerate le penalità di cui agli articoli seguenti, sarà dedotto dalla somma, concordata con l'Appaltatore per i lavori da eseguire, l'importo delle spese sostenute dalla Committente per il completamento dei lavori.

Qualora il saldo della somma concordata con l'Appaltatore non fosse sufficiente per coprire le spese sostenute dalla Committente per il completamento dei lavori, la differenza dovrà essere rimborsata dall'Appaltatore entro e non oltre giorni 15 dalla presentazione all'Appaltatore delle fatture comprovanti le spese sostenute. Nel caso che, durante il corso dei lavori, si presenti la necessità che un'opera sia completata prima del termine di durata contrattualmente prevista per improrogabile necessità di esercizio della Committente, l'Appaltatore dovrà assoggettarsi alla anticipata

esecuzione dell'opera, convenendo con la Committente il pagamento delle maggiori spese imprevedute, che dovranno essere opportunamente documentate, mediante preventivo da sottoporre alla Committente e mediante fattura e/o altro documento fiscalmente valido.

#### **ART. 8 - VARIAZIONI DEI LAVORI**

(Vedi articolo 4 "Variazioni" delle Condizioni generali di Esecuzione Lavori e/o Prestazione di Servizi)

#### **ART. 8 bis - SOSPENSIONE**

La Committente in qualsiasi momento ha il diritto di sospendere, in parte o in tutto, i lavori mediante una comunicazione scritta da inviare all'Appaltatore, con un preavviso di almeno 15 giorni, il quale si impegna sin d'ora a rispettare senza indugio.

Al ricevimento di tale avviso di sospensione l'Appaltatore automaticamente:

- a) sospenderà immediatamente l'esecuzione della parte del lavoro per la quale è stata richiesta la sospensione;
- b) ove abbia già provveduto a subappaltare richiederà tempestivamente al subappaltatore di procedere alla sospensione del lavoro;
- c) ove tecnicamente possibile, continuerà a svolgere tutti i lavori non connessi alle opere oggetto della sospensione;
- d) agirà in modo da ridurre al minimo i costi associati a tale sospensione.

L'Appaltatore provvederà prontamente a riprendere l'esecuzione della parte del lavoro oggetto della sospensione non appena riceverà la comunicazione da parte della Committente di riavvio dei lavori e comunque non oltre 7 giorni dal ricevimento di questa.

In caso di sospensione richiesta dalla Committente, se non per ragioni imputabili all'Appaltatore, quest'ultimo avrà diritto al rimborso delle sole spese giustificate

ed inevitabili direttamente sostenute in ragione della sospensione. Le Parti concorderanno, se necessario, modifiche al cronoprogramma.

#### **ART. 9 - FACOLTA' DI UTILIZZAZIONE DEI LAVORI PARZIALMENTE ESEGUITI**

La Committente si riserva il diritto di utilizzare, a suo insindacabile giudizio, lavori parzialmente eseguiti, concordandosi con l'Appaltatore per il loro singolo collaudo.

#### **ART. 10 - VERIFICHE IN CORSO D'OPERA E DIFETTI DI COSTRUZIONE. ULTIMAZIONE LAVORI, COLLAUDI ED ACCETTAZIONE**

La Committente potrà controllare lo svolgimento dei lavori e verificarne a proprie spese lo stato in qualsiasi momento, direttamente o mediante terze persone all'uopo incaricate anche mantenendo sorveglianti in cantiere.

A tal proposito la Committente dichiara di nominare un suo Rappresentante, il cui nominativo verrà comunicato per iscritto all'Appaltatore, con lo specifico compito di controllare che i lavori siano eseguiti nel rispetto dei termini e delle modalità convenute.

Qualora nel corso dell'opera si accerti che la sua esecuzione non è conforme a quanto stabilito nell'Ordine e suoi allegati, la Committente e/o il Direttore dei Lavori potrà fissare un congruo termine entro il quale l'Appaltatore dovrà conformarsi alle prescrizioni impartite, anche demolendo e rifacendo a proprie spese i lavori. Trascorso inutilmente detto termine la Committente avrà facoltà di risolvere l'Ordine con diritto ad escutere la fidejussione se rilasciata dall'Appaltatore, oltre al risarcimento dei maggiori danni subiti.

I controlli e le verifiche eseguite dal Rappresentante della Committente e/o dal Direttore dei lavori nel corso di esecuzione di dette opere non escludono la responsabilità dell'Appaltatore né potranno comportare preclusione alcuna per la Committente.

Tutte le comunicazioni fra l'Appaltatore e la Committente e viceversa relative all'appalto (e cioè per l'inizio lavori, sospensione lavori, ripresa lavori, ultimazione

lavori, ed eventuale collaudo, presa in consegna) dovranno essere effettuate sotto forma di comunicazione scritta.

Ogni notifica inviata dall'Appaltatore dovrà pervenire alla Committente entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento riferito, in mancanza di ciò, la Committente potrà a suo insindacabile giudizio, non prenderne atto e l'Appaltatore nulla potrà pretendere qualora dalla intempestiva notifica derivi un qualsiasi danno o perdita a suo carico. Una volta completate tutte le opere l'Appaltatore dovrà tempestivamente comunicare alla Committente il completamento dei Lavori per il loro collaudo. I collaudi richiesti e le relative opere di preparazione saranno eseguiti a cura e spese dell'Appaltatore, ma il benessere e l'accettazione dei medesimi sono devoluti alla Committente o suoi incaricati che presenzieranno direttamente ai collaudi stessi o, qualora necessario, unitamente agli altri enti o organi competenti estranei alle parti; la Committente ne comunicherà i risultati all'Appaltatore, inviando eventualmente il verbale all'uopo redatto. In caso di esito negativo, l'Appaltatore dovrà, nel modo e nel tempo indicati dalla Committente, provvedere a rendere collaudabili quelle opere o forniture che non lo fossero e la liquidazione del saldo finale avverrà esclusivamente dopo il successivo collaudo di controllo, se positivo.

Resta inteso che, nel caso in cui nel termine indicato dalla Committente i difetti non fossero eliminati, la Committente potrà procedere direttamente a spese e rischio dell'Appaltatore.

A collaudi avvenuti con esito soddisfacente, l'Appaltatore comunicherà la data di consegna delle opere alla Committente, alla quale resta la facoltà di confermare o meno tale data. Detta data sarà l'unica valida ai fini di cui al seguente art. 13.

L'Appaltatore assumerà a suo carico la manutenzione completa delle opere eseguite fino alla data di presa in consegna, confermata dalla Committente. Comunque, la definitiva presa in consegna delle opere non esonererà l'Appaltatore dalle responsabilità a lui derivanti per aver eseguito i lavori stessi e pertanto resteranno a

suo completo carico, per tutto il periodo previsto dal codice civile e, in ogni caso, per il termine indicato nelle condizioni particolari d'Ordine decorrente dalla data di presa in consegna, tutti quei lavori di riparazione e/o costruzione, nonché la piena responsabilità civile e penale conseguente ad eventuali difetti di materiali e di esecuzione, fermo restando il diritto della Committente al risarcimento dei maggiori danni a lei derivanti.

#### **ART. 11 - MATERIALI-ATTREZZATURE**

Nel caso che la Committente metta a disposizione dell'Appaltatore tutti o parte dei materiali occorrenti per la perfetta esecuzione dei lavori, l'Appaltatore rimarrà comunque responsabile dell'esecuzione stessa dei lavori a perfetta regola d'arte.

Resta inteso comunque, che i materiali, oltre ad essere perfettamente rispondenti per una buona esecuzione delle opere, dovranno rispettare tutte le prescrizioni eventualmente emanate dalla Committente. Tutti gli sfridi o scarti di lavorazione, peraltro, resteranno a carico dell'Appaltatore il quale avrà l'obbligo di provvedere alla loro eliminazione. Le attrezzature dovranno essere adeguate al lavoro da svolgere, l'Appaltatore avrà l'obbligo di apportare misure tecniche ed organizzative idonee per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature, considerate le condizioni specifiche del lavoro da svolgere, i rischi derivanti dal particolare ambiente di lavoro nel quale l'appalto dovrà essere eseguito, nonché i rischi derivanti dall'impiego di specifiche attrezzature. L'Appaltatore dovrà inoltre provvedere alla manutenzione delle attrezzature, curando che le stesse siano sempre in perfetto stato di conservazione ed efficienza, e ciò anche ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.

La Committente si riserva la facoltà di provvedere direttamente all'acquisto di tutti o parte dei materiali ed attrezzature occorrenti per l'esecuzione delle opere anche se già approvvigionate da parte dell'Appaltatore, qualora i materiali o attrezzature forniti non soddisfino le specifiche ed i disegni predisposti dalla Committente stessa.

In tal caso il corrispettivo dovuto all'Appaltatore dovrà essere ridotto in misura pari all'importo dei materiali ed attrezzature direttamente forniti dalla Committente.

#### **ART. 12 - ATTREZZATURE, MATERIALI E MACCHINARI FORNITI DALLA COMMITTENTE**

La Committente non fornirà utensili, attrezzature e macchinari all'Appaltatore. Nel caso che l'Appaltatore usi mezzi d'opera ed attrezzature, con o senza autorizzazione della Committente, l'impiego è a completo e totale rischio dell'Appaltatore, il quale, in ogni caso, sarà tenuto a verificare, prima e durante l'impiego, l'esatta conformità di detti mezzi, materiali, attrezzature o macchinari, a tutte le prescrizioni vigenti in materia.

#### **ART. 13 - PENALITA' PER RITARDATA CONSEGNA DEI LAVORI, PREMIO PER ANTICIPATA CONSEGNA**

In caso di ritardata consegna delle opere rispetto ai termini contrattualmente previsti, salvo quanto sopra previsto, sarà applicata a carico dell'Appaltatore una penale il cui importo sarà stabilito nelle Condizioni Particolari d'Ordine, a seconda dell'entità e dell'importanza del lavoro. La penale non sarà applicata solamente nel caso in cui l'Appaltatore dimostri inoppugnabilmente che il ritardo sui termini fissati è dovuto a cause di forza maggiore secondo quanto previsto dal codice civile.

L'importo di tale penale, qualora questa dovesse essere applicata, verrà notificato all'Appaltatore dalla Committente all'atto della presa in consegna dei lavori ultimati.

L'importo sarà trattenuto direttamente dalla Committente in sede di liquidazione.

Qualora nel Capitolato Particolare sia stato previsto un premio per anticipata consegna dell'opera rispetto ai termini previsti, l'Appaltatore ne comunicherà l'importo alla Committente entro 15 giorni, dalla data di presa in consegna dei lavori ultimati. L'importo sarà liquidato in fattura.

#### **ART. 14 - DIVIETO DI SUBAPPALTO**



(Vedi articolo 6 “Subappalto” delle Condizioni generali di esecuzione Lavori e/o prestazione di Servizi).

#### **ART. 15 – RAPPORTI TRA APPALTATORI**

L'Appaltatore dovrà uniformarsi alle istruzioni della Committente e/o del Responsabile Tecnico per quel che riguarda i suoi rapporti con altri dipendenti della Committente o con eventuali altri Appaltatori. Le difficoltà di qualsiasi natura, nascenti a carico dell'Appaltatore dalla contemporanea esecuzione di altri lavori a cura di dipendenti della Committente e/o di altri Appaltatori nell'area di lavoro e/o in prossimità di questa, devono intendersi comprese negli oneri assunti e non potranno essere invocate né per evadere obblighi comunque nascenti dal presente Capitolato, o dagli altri rapporti contrattuali, né per formulare richieste di indennizzo né per giustificare rallentamenti o mancata esecuzione di lavori. Il Responsabile Tecnico derimerà, pertanto, a suo insindacabile giudizio, qualsiasi eventuale divergenza fra i vari Appaltatori.

L'Appaltatore si impegna formalmente a non assumere, per qualsiasi ragione, personale in forza presso altri Appaltatori impegnati in lavori per conto della Committente. L'Appaltatore si impegna formalmente a non eseguire in Cantiere, per nessuna ragione, per conto proprio o per conto di altri, lavori estranei a quelli a lui affidati dalla Committente.

L'Appaltatore si obbliga a cooperare con la Committente e con gli altri Appaltatori, eventualmente presenti contemporaneamente nei luoghi di appalto, nel rispetto della normativa vigente in materia.

#### **ART. 16 – CONTABILITA' DEI LAVORI, VERIFICA DELLA CONTABILITA'**

Periodicamente, come contrattualmente previsto, l'Appaltatore dovrà presentare al Responsabile Tecnico:

- a) la contabilità dei lavori a misura e a corpo già compiuti;
- b) la contabilità di eventuali lavori di economia;

c) lo stato di avanzamento lavori riferito alle misurazioni provvisorie delle contabilità di cui ai punti a) e b).

Il pagamento dei vari stati di avanzamento non significherà accettazione della parte di opera interessata, dovendosi considerare le cifre come semplici acconti.

#### **ART. 17 – PREZZI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO**

(Vedi articolo 8 “Prezzi” Condizioni Generali di Esecuzione Lavori e/o Prestazioni di Servizi).

#### **ART. 18 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI – RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE**

L’Appaltatore si impegna, ai fini della sicurezza, igiene del lavoro e protezione dell’ambiente, a rispettare rigorosamente tutte le norme e i regolamenti vigenti in materia, ivi incluse quelle contenute nel Regolamento Generale di Ingresso se richiamato in Ordine. Regolamenti, procedure e norme di comportamento consegnati all’Appaltatore quali allegati all’Ordine e per i quali quest’ultimo si impegna a rispettare e/o a far rispettare ai suoi dipendenti, tutte le prescrizioni in esso contenute, assumendosi tutte le responsabilità comunque conseguenti alla mancata osservanza.

L’Appaltatore si impegna inoltre a rispettare rigorosamente tutte le norme ed i regolamenti disciplinati e di sicurezza emessi dalla Committente e a non eseguire lavori a fuoco e qualunque altro tipo di lavoro senza specifica autorizzazione scritta della Committente, dando altresì assicurazione che i mezzi di trasporto e di lavoro saranno muniti di tutti i dispositivi di sicurezza prescritti.

L’Appaltatore dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni di legge, decreti e regolamenti in vigore applicabili. Saranno comunque a carico dell’Appaltatore, in dipendenza dei lavori che gli saranno stati affidati, tutti i danni di qualsiasi natura che derivassero all’Appaltatore stesso, alla Committente e/o a terzi. Detta responsabilità permarrà

anche nel corso e successivamente alla consegna delle opere e così come previsto al precedente art. 10.

Ogni onere e responsabilità derivanti dall'esecuzione di quanto oggetto d'Ordine, rimarrà ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

Inoltre, l'Appaltatore rinuncia ad agire contro la Committente e/o il Responsabile Tecnico per qualsiasi conseguenza e/o danno che potrà al medesimo derivare dall'esecuzione del contratto, ciò anche nell'ipotesi in cui potrà ravvisarsi un concorso di colpa della Committente, in seguito a partecipazione all'esecuzione dell'appalto di personale di quest'ultima, o a fornitura di utenze effettuata al medesimo Appaltatore.

L'Appaltatore si impegna altresì a manlevare, nella forma più ampia, da ogni onere e responsabilità la Committente e/o il Responsabile Tecnico, per ogni conseguenza derivante da qualsiasi pretesa o azione promossa, in qualsivoglia sede, contro di questi da terzi, ivi inclusi penali, multe, costi e spese legali, per un qualsiasi sinistro od evento derivante dall'esecuzione dei lavori.

Qualora la Committente fosse tenuta ad effettuare il pagamento per ordine di qualsiasi autorità competente, l'Appaltatore si impegna a rimborsare prontamente la Committente, a prima e semplice richiesta di quest'ultima, di ogni costo e/o onere conseguente se derivanti da cause imputabili all'Appaltatore. In ogni caso la Committente è autorizzata a compensare il proprio credito ai sensi del presente articolo con il pagamento del corrispettivo convenuto in Ordine e dovuto all'Appaltatore.

#### **ART. 19 – ASSICURAZIONI**

L'Appaltatore, in aggiunta alle assicurazioni obbligatorie di legge (assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, malattie professionali, ecc. ), anche per tutti i suoi dipendenti impegnati nell'esecuzione dei lavori, dovrà stipulare e mantenere operanti, a proprie spese, per tutta la durata dei lavori, polizze di assicurazione con

Compagnie di Assicurazione di gradimento della Committente, esibendo la polizza all'inizio dei lavori, a copertura dei seguenti rischi:

- a) per danni a persone e a cose, anche se causati da incendio di cose di proprietà o in consegna all'Appaltatore a qualsiasi titolo o destinazione, ivi inclusi quelli derivanti dall'interruzione dell'attività della Committente, comunque imputabili all'Appaltatore ed ai suoi dipendenti nell'esecuzione dei lavori a cui si riferisce il presente Capitolato o imputabile ad altre persone che, per conto dell'Appaltatore stesso, eseguono lavori secondo questo Capitolato, con massimale di copertura congruo e convenuto sulla base della natura ed entità dei lavori/servizi da effettuarsi, così come specificato in Ordine, massimale unico per ciascun sinistro, qualunque sia il numero delle persone che abbiano subito lesioni corporali e delle cose danneggiate anche se appartenenti a più persone. In tale polizza di assicurazione dovranno essere inserite le seguenti clausole particolari:

1) La garanzia di cui alla presente polizza è estesa:

- ai danni alle opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori;
- ai danni alle opere di terzi nelle quali si eseguono i lavori;
- ai danni alle cose di terzi trovatesi negli ambienti dove si eseguono i lavori;
- ai danni alle condutture sotterranee e/o alle infrastrutture presenti in sito.

2) Fra le parti contraenti viene convenuto che anche la Committente ed i suoi dipendenti sono considerati terzi a tutti gli effetti della garanzia prestata con la presente polizza.

3) Fra le parti contraenti viene convenuto che la copertura assicurativa è valida per tutte le fattispecie – ovviamente ex lege assicurabili - comunque imputabili a qualsivoglia titolo in capo all'assicurato, e/o alle persone delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché ai suoi eventuali subappaltatori.

- 4) La Compagnia Assicuratrice dichiara di rinunciare al suo diritto di surrogazione nei confronti di:
- a) Committente;
  - b) Qualsiasi società azionista, associata, affiliata o di qualsiasi Ente della Committente; qualsiasi società azionista, società controllata e/o controllante, associata, affiliata o di qualsiasi ente delle società predette;
  - c) Amministratori, Direttori, Dirigenti, Impiegati o Operai della Committente e di tutte le Società anzidette e membri delle loro famiglie.
- 5) La Compagnia Assicuratrice si impegna a non addivenire ad alcuna liquidazione di danno senza l'intervento ed il consenso della Committente ed a non stornare o disdire anticipatamente la polizza senza un preavviso di almeno 30 giorni, a mezzo lettera raccomandata, alla predetta Committente.

Resta naturalmente inteso che, a prescindere dall'applicazione di eventuali franchigie a carico dell'Appaltatore e previste dalla Compagnia di Assicurazione, il danno dovrà essere risarcito integralmente alla Committente.

Inoltre, nel caso vengano usati autoveicoli per l'esecuzione di lavori cui si riferisce il presente Capitolato:

B) Responsabilità Civile verso Terzi – autoveicoli – per lesioni corporali e danni materiali causati da autoveicoli (anche a seguito di incendio e/o scoppio degli autoveicoli e/o delle cose da essi trasportate, nonché durante e/o in occasione delle operazioni di carico e scarico dagli stessi effettuate) di proprietà e/o comunque utilizzati dall'Appaltatore e/o dai suoi fornitori, con un massimale di copertura così come specificato in Ordine, o in assenza, pari al minimo di legge, massimale unico per ciascun sinistro, qualunque sia il numero delle persone che abbiano subito

lesioni corporali e delle cose danneggiate anche se appartenenti a più persone. In tale polizza di assicurazione dovranno essere inserite le clausole di cui ai punti 2, 4 e 5 previste per la precedente polizza A).

L'Appaltatore non dovrà iniziare i lavori fino a che tutte le assicurazioni previste da questo articolo e/o richieste dalla Committente in Ordine non siano state stipulate. La Committente si riserva la facoltà di verificare ed approvare le polizze di assicurazione indicate in questo articolo.

Nella determinazione dei corrispettivi per l'esecuzione delle opere oggetto d'Ordine si è tenuto conto anche del costo dei premi per le precitate polizze assicurative.

#### **ART. 20 – OBBLIGHI DELLA COMMITTENTE**

La Committente dovrà:

- a) garantire all'Appaltatore, nonché ad eventuali subappaltatori e/o subfornitori dello stesso il diritto di accedere al sito ai fini della corretta esecuzione di quanto oggetto d'Ordine anche fornendo copia di tutta la documentazione relativa ai Permessi di competenza della stessa Committente;
- b) predisporre e consegnare all'Appaltatore il Piano di Sicurezza e Coordinamento in conformità e nei casi previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- c) nominare il Direttore dei Lavori, il Collaudatore, il Responsabile dei Lavori, il Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la fase di progettazione dei lavori ed il Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la fase di realizzazione dei lavori, comunicando i rispettivi nominati all'Appaltatore, nei casi previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- d) provvedere al pagamento dei compensi convenuti in Ordine.

#### **ART. 21 – GARANZIE**

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte dall'Appaltatore con la sottoscrizione dell'Ordine, ivi incluse quelle concernenti la riparazione, il ripristino, sostituzione, modifica o integrazione dei lavori, quest'ultimo si impegna a rilasciare a favore della Committente una fidejussione bancaria, a prima richiesta, di primario istituto, nel testo conforme a quello fornito dalla Committente, nei modi e termini indicati nelle Condizioni Particolari; fidejussione che dovrà essere consegnata alla Committente, a pena di risoluzione, alla data di accettazione dell'Ordine.

Per l'intero periodo di garanzia indicato nelle condizioni particolari d'Ordine l'Appaltatore garantisce che i lavori saranno esenti da difformità e vizi ai sensi e per gli effetti degli artt. 1667 e 1668 c.c. e conformi a quanto oggetto d'Ordine.

Durante il suddetto periodo di garanzia la Committente dovrà inoltrare eventuali reclami per iscritto all'Appaltatore e quest'ultimo avrà l'obbligo di eliminare i vizi riscontrati a proprie spese. In caso di mancato adempimento nei termini indicati dalla stessa Committente, che, non potranno essere inferiori a 7 giorni dalla richiesta, la Committente potrà far eseguire i lavori necessari ad un terzo a spese dell'Appaltatore anche escutendo la relativa fidejussione.

#### **ART. 22 - RISOLUZIONE**

Fatto salvo quanto previsto nelle Condizioni Generali d'Ordine, la Committente avrà facoltà di risolvere l'Ordine, in tutto o in parte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., senza preavviso e a mezzo di raccomandata A/R, anche al verificarsi delle seguenti circostanze:

- a) Maturazione a carico dell'Appaltatore di penali da ritardo pari al 10% del corrispettivo complessivo convenuto;
- b) Qualora vengano meno i requisiti di solidità finanziaria dell'Appaltatore che hanno determinato l'affidamento in suo favore dei lavori;

c) Sottoposizione a procedimento penale del legale rappresentante o amministratore o dirigente dell'Appaltatore.